

COMUNE DI SUSA
(Città Metropolitana di TORINO)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Anno 2020
Approvato con delibera di C.C. n. 17 Del 29/09/2020

SOMMARIO

PREMESSA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento _____

Articolo 2 - Funzionario responsabile _____

Articolo 3 - Avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione _____

TITOLO I

CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

Articolo 4 - Violazioni non sanzionabili _____

Articolo 5 - Riduzione delle sanzioni a seguito di adesione _____

Articolo 6 - Principio di legalità _____

Articolo 7 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni _____

Articolo 8 - Omissioni dichiarative _____

Articolo 9 - Violazioni continuate _____

Articolo 10 - Recidiva _____

Articolo 11 - Riduzione della sanzione sproporzionata _____

Articolo 12 - Sanzioni per omesso/tardivo versamento _____

TITOLO II

NORME FINALI

Articolo 13 - Norme abrogate _____

Articolo 14 - Disposizioni finali e transitorie _____

Articolo 15 - Entrata in vigore _____

PREMESSA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei tributi locali nel Comune di Susa, nel rispetto dei D. Lgs. 471, 472 e 473/1997 e successive modificazioni.

Art. 2 – Funzionario responsabile

Competono al Funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo, in presenza di deduzioni difensive, ai criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, sue condizioni economiche e simili, eventuale incertezza della normativa).

Art. 3 – Avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione

L'avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa, nonché l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela e deve indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale avanti al quale è possibile ricorrere.

L'avviso di contestazione o di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante PEC, ai sensi e nei limiti di quanto disposto dall'art. 7^{quater} D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, ovvero ancora a mani del solo destinatario dell'atto o del suo rappresentante legale, presso gli uffici comunali competenti, direttamente da parte del personale dell'Ufficio tributi, ovvero tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune.

TITOLO I

CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

Art. 4 – Violazioni non sanzionabili

Ai sensi dell'art. 10 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), non possono essere irrogate sanzioni nell'ipotesi in cui:

- il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria;
- gli errori nell'applicazione del tributo siano la conseguenza di precedenti accertamenti effettuati dal Comune, contro i quali i contribuenti non abbiano presentato opposizione;
- il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa;
- la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
- la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta;

- i versamenti siano stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

L'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione iniziale o di variazione, ovvero della comunicazione ai fini I.C.I./IMU, ove prevista negli anni precedenti, seppure non incida sulla determinazione della base imponibile, non viene comunque considerata alla stregua di violazione formale ed è pertanto autonomamente sanzionabile, ove arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'ufficio.

Art. 5 – Riduzione delle sanzioni a seguito di adesione

Le sanzioni dichiarative irrogate dal Comune sono ridotte ad un terzo dell'importo irrogato/contestato dal Comune nell'ipotesi di adesione da parte del contribuente all'avviso di accertamento notificato dal Comune, ovvero ad un terzo del minimo edittale in caso di definizione della pendenza a seguito di accertamento con adesione, ove relativo a violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Ai fini della Tassa Rifiuti, a prescindere dalla sua denominazione, ove le somme dovute a seguito di attività di accertamento siano riscosse mediante iscrizione a ruolo, l'adesione si ritiene perfezionata a seguito della mancata impugnazione dell'avviso di accertamento: in tale ipotesi, il Comune provvede direttamente all'iscrizione a ruolo delle sanzioni nell'importo ridotto, fatta salva la possibilità di provvedere alla successiva iscrizione a ruolo delle sanzioni nell'importo complessivo, nell'ipotesi in cui il contribuente non provveda al pagamento della cartella esattoriale nei termini, ovvero proponga ricorso nei confronti della stessa cartella.

Fatto salvo il caso di accettazione dell'avviso bonario trasmesso dal Comune in sede di liquidazione degli errori di versamento, la sanzione per il parziale/totale omesso pagamento, così come prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997, nonché dall'art. 1, comma 695 L. 147/2013 e, ai soli fini IMU, dall'art. 1, comma 774 L. 160/2019, non è mai suscettibile di riduzione a seguito di adesione del contribuente, né tanto meno a seguito di accoglimento del ricorso – reclamo di cui all'art. 17 *bis* D. Lgs. 546/1992.

Art. 6 – Principio di legalità

Con riferimento al disposto di cui all'art. 3, comma 3 D. Lgs. 472/1997, che disciplina la successione delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, in ossequio al principio di *favor rei*, si stabilisce che, ai fini dell'individuazione della norma sanzionatoria più favorevole, si debba fare riferimento alla comparazione tra le sanzioni concretamente applicabili, in considerazione di tutti i meccanismi che di fatto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs. 472/1997 (cd. *principio di legalità*) e dell'art. 3 L. 212/2000, nei tributi periodici le modifiche alle disposizioni sanzionatorie, ove peggiorative per il contribuente, si applicano solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, senza prestare efficacia nei confronti delle violazioni commesse o accertate negli anni d'imposta precedenti alla loro introduzione.

Art. 7 – Criteri per l'applicazione delle sanzioni

Di seguito, si stabiliscono i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, in relazione ai diversi tributi locali.

IMU/TASI

Omessa presentazione della dichiarazione:

- 100% se il rapporto tra tributo evaso (non tempestivamente versato in autoliquidazione) e tributo accertato è inferiore a 50%,
- 150% se il rapporto tra tributo evaso (non tempestivamente versato in autoliquidazione) e tributo accertato è superiore a 50% e inferiore-uguale a 80%,
- 200% se il rapporto tra tributo evaso (non tempestivamente versato in autoliquidazione) e tributo accertato è superiore a 80%,

con un minimo di 50 euro.

Infedele dichiarazione:

- 50% se il rapporto tra tributo liquidabile sulla base della dichiarazione e tributo accertato è superiore a 80%,
- 75% se il rapporto tra tributo liquidabile sulla base della dichiarazione e tributo accertato è superiore a 50% e inferiore-uguale a 80%,
- 100% se il rapporto tra tributo liquidabile sulla base della dichiarazione e tributo accertato è inferiore a 50%,

con un minimo di 50 euro.

La sanzione per omessa/infedele dichiarazione non risulta applicabile in tutte le ipotesi in cui la base imponibile sia stata correttamente dichiarata ai fini I.C.I., con indicazione di tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'importo dovuto a titolo di Imposta municipale propria.

Allo stesso modo, la sanzione per omessa/infedele dichiarazione ai fini IMU e TASI non risulta applicabile in tutte le ipotesi in cui la base imponibile sia stata correttamente dichiarata in relazione ad una delle due imposte, con indicazione di tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'importo dovuto in relazione ad entrambe le imposte.

Rimane autonomamente sanzionabile sulla base dei criteri riportati, la presentazione della dichiarazione in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Agenzia delle Entrate – Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

TARI

Omessa presentazione della dichiarazione:

- 100% se il rapporto tra tributo evaso (non tempestivamente versato in autoliquidazione) e tributo accertato è inferiore a 50%,
- 150% se il rapporto tra tributo evaso (non tempestivamente versato in autoliquidazione) e tributo accertato è superiore a 50% e inferiore-uguale a 80%,
- 200% se il rapporto tra tributo evaso (non tempestivamente versato in autoliquidazione) e tributo accertato è superiore a 80%,

con un minimo di 50 euro.

Infedele dichiarazione:

- 50% se il rapporto tra tributo liquidabile sulla base della dichiarazione e tributo accertato è superiore a 80%,

-75% se il rapporto tra tributo liquidabile sulla base della dichiarazione e tributo accertato è superiore a 50% e inferiore-uguale a 80%,

-100% se il rapporto tra tributo liquidabile sulla base della dichiarazione e tributo accertato è inferiore a 50%,

con un minimo di 50 euro.

Nel caso in cui la superficie evasa sia inferiore al 10% della superficie dichiarata non verranno applicate sanzioni.

Art. 8 – Omissioni dichiarative

L'omessa indicazione, nella dichiarazione o nella denuncia, anche di un solo cespite o bene soggetto ad autonoma imposizione costituisce omessa dichiarazione (o denuncia) dello stesso cespite ed è punibile a titolo di *«omessa presentazione della dichiarazione o denuncia»* e non invece a titolo di *«dichiarazione o denuncia infedele»*.

Art. 9 – Violazioni continuate

L'obbligo di dichiarare o denunciare il possesso o la variazione di un cespite o di un bene soggetto ad autonoma imposizione non cessa allo scadere del termine fissato dal Legislatore con riferimento all'inizio del possesso, ma permane finché la dichiarazione (o la denuncia) non sia presentata in modo corretto e determina, per ciascun anno d'imposta, una violazione autonomamente punibile.

Con riferimento al disposto di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/1997, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione, prevedendo l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, in caso di più violazioni della medesima disposizione o di diverse disposizioni, si ritiene che tale disposizione non sia applicabile ai tributi locali, se non in sede di accertamento con adesione o di altro istituto di definizione agevolata del contenzioso, a fronte di specifica richiesta del contribuente.

In tali ipotesi, l'istituto della violazione continuata verrà applicato sulla base della disciplina dettata dall'art. 12, comma 5 D.Lgs. 472/1997, poi modificato dall'art. 2 D.Lgs. 99/2000, e la sanzione unica dovrà essere commisurata, in relazione alle sole violazioni dichiarative, sulla sanzione base (da intendersi come la più grave delle sanzioni irrogabili nelle annualità d'imposta oggetto di accertamento) aumentata dalla metà al triplo, in tutte le ipotesi in cui violazioni della stessa indole, sia relative alla dichiarazione che al versamento, vengano commesse in periodi di imposta diversi.

In tale ipotesi, la maggiorazione della sanzione unica verrà computata secondo il seguente schema:

- se le violazioni riguardano due periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50% (ovvero: sanzione base x 1,5);
- se le violazioni riguardano tre periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100% (ovvero: sanzione base x 2);
- se le violazioni riguardano quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 200% (ovvero: sanzione base x 3);
- se le violazioni riguardano più di quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 300% (ovvero: sanzione base x 4).

In tale ipotesi, ove l'ufficio non abbia contestato tutte le violazioni o non abbia irrogato la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.

Art. 10 – Recidiva

Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 3 D.Lgs. 472/1997, che detta la disciplina della recidiva, si stabilisce il criterio per cui, in ipotesi di recidiva semplice (una unica violazione nel precedente periodo di tre anni), la sanzione da irrogarsi può essere aumentata in misura non inferiore ad un terzo, mentre, in ipotesi di recidiva reiterata (più di una violazione nel precedente periodo di tre anni), detta sanzione può essere aumentata in misura non inferiore alla metà.

Art. 11 – Riduzione della sanzione sproporzionata

Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 4 D.Lgs. 472/1997, che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione medesima, si stabilisce che detta sproporzione ricorra allorché l'ammontare della sanzione sia superiore al doppio dell'intero tributo dovuto negli anni oggetto di accertamento, che verrà a costituire quindi la misura massima della sanzione irrogabile.

Art. 12 – Sanzioni per omesso/tardivo versamento

Tutte le sanzioni irrogate per omesso/parziale/tardivo versamento non sono riducibili in caso di adesione del contribuente, né tanto meno a seguito di accoglimento del ricorso – reclamo di cui all'art. 17**bis** D.Lgs. 546/1992.

La sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento si applica anche nell'ipotesi di indebita compensazione, ove la stessa sia stata effettuata facendo valere un credito d'imposta esistente in misura superiore a quella effettivamente spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti.

La sanzione per omesso versamento non è applicabile nell'ipotesi in cui i versamenti dei tributi dovuti siano stati tempestivamente eseguiti, ma siano stati indirizzati per errore ad ufficio o ad un concessionario diverso da quello competente, anche nell'ipotesi di mancato riversamento da parte dell'Ente che abbia indebitamente percepito le somme versate dal contribuente.

TITOLO II NORME FINALI

Art. 13 – Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 14 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2020, in conformità a quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, nonché dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).